

ALTRI STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

AUTONOMAMENTE REPERITI DALLA SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER L'UMBRIA


Indice statuti

Comunanza agraria di Afrile	pag.	2
Statuto della Università Agraria di Lugnano in Teverina	pag.	34
Consorzio delle comunanze agrarie di Cascia	pag.	45
Associazione delle comunanze agrarie di Cascia	pag.	49
Comunanza agraria di Tripontzo	pag.	53
Comunanza agraria Appennino Gualdese	pag.	64
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	80
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Rocchetta	pag.	109

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 9 dicembre 2021

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

STATUTI

COMUNANZA AGRARIA DI AFRILE

COMUNE DI FOLIGNO
PROVINCIA DI PERUGIA
REGIONE UMBRIA
STATUTO

COMUNANZA AGRARIA DI AFRILE

COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGIONE UMBRIA

STATUTO

Approvato con atto del Commissario Straordinario N. 4 del
21/11/1995;

Modificato con Deliberazione dell'Assemblea degli utenti N. 3
del 09/07/2021.

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della
Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018;

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Visto ed esaminato il precedente Statuto approvato con delibera
del Commissario Straordinario N. 4 del 21/11/1995 e reso
esecutivo dalla Delibera della Giunta Regionale N. 3020 del
13/05/1997 curandone successivamente la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione;

Il Dominio Collettivo di Afrile in comune di Foligno (Pg)
denominato Comunanza Agraria di Afrile con deliberazione della
Assemblea degli Utenti N. 3 in data 09/07/2021 ha approvato il
seguente Statuto:

CAPO I

Costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione.

- 1) Il Dominio Collettivo di Afrile denominato Comunanza Agraria di Afrile, è stato costituito per la gestione del patrimonio in proprietà e/o per l'esercizio dei diritti di uso civico per l'esercizio di pascolo e legnatico, come descritti all'art.11, nonché delle acque superficiali presenti sul proprio territorio;
- 2) La Comunanza Agraria di Afrile stabilisce la propria sede nella frazione di Afrile, nel comune di Foligno;
- 3) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;
- 4) Il presente statuto è redatto in conformità alla legge 168/2017 ed in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, al Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, nonché alla L. 31 Gennaio 1994 n. 97.
- 5) La comunanza Agraria di Afrile non persegue fini di lucro.
- 6) la Comunanza Agraria di Afrile viene di seguito e per brevità indicata come Comunanza Agraria.

Art.2: Segni distintivi.

- 1) Lo stemma della Comunanza Agraria è composto da due tratti curvilinei di segno blu che rappresentano i monti dai quali sorge l'acqua, rappresentata da un tratto di colore azzurro, che caratterizza il territorio nel quale compaiono due edifici di cui uno sottostante, che vuole

indicare la vicinanza con la torre dei Trinci mentre l'altro, sovrastante il monte, vuole ricordare il castello di Afrile oramai diruto. All'interno è inserita la denominazione della Comunanza Agraria.

2) L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi.

La Comunanza Agraria persegue i seguenti scopi:

- a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;
- b) Provvedere alla conservazione al miglioramento, all'incremento e all'uso del patrimonio nonché delle acque superficiali presenti sul proprio territorio, anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro-silvo-pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;
- c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e

all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

- d) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, laddove redatto, nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
- e) Custodire e valorizzare, nell'interesse della collettività, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio e tutte le risorse ivi presenti comprese le acque superficiali presenti sul proprio territorio;
- f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di:
 - gestione;
 - miglioramento e incremento del patrimonio comprese le acque superficiali presenti sul proprio territorio;
 - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona;
 - svolgimento di attività connesse alla vigilanza e sicurezza dei beni e del capoluogo della frazione;

Art. 4: Finalità sociali.

- 1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo

sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

- 2) L'Amministrazione della Comunanza Agraria può favorire l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici;
- 3) L'Amministrazione ha facoltà di intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi.

- 1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell'Assemblea degli Utenti.
- 2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista

la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

3) La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell'Assemblea, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi.

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da:

- a) affitto dei pascoli agli utenti, esuberanti rispetto all'esercizio dei diritti di uso civico;
- b) affitto a terzi dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;
- d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;
- e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti;
- f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d'uso;
- g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;

- h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;
- i) appostamenti caccia;
- j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/o privati;
- k) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto terreni, affitto locali ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti.

- 1) Soddisfatte le esigenze dei diritti di uso civico degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrono le condizioni, terreni di proprietà dell'Ente in affitto, dietro pagamento di un canone annuo determinato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.
- 2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione, indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene al migliore offerente tra i richiedenti.
- 3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dei beni dati loro in concessione.

4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti.

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.

3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende agrarie con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e dell'asporto delle stesse laddove le terre non siano pascolate.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopportare al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento

di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge.

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi.

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II

Del patrimonio.

Art. 11: Patrimonio originario.

Il patrimonio originario della Comunanza Agraria consiste in terreni per una superficie complessiva di ha. 194.67.00 suddivisi in tre comparti limitrofi e censiti al foglio di mappa del Comune di Foligno con i n. 15- 24- 25- 47.

Art. 12: Inventario.

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato alla Comunanza Agraria.

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente. Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si

provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

1) La Comunanza Agraria può, previa deliberazione dell'Assemblea degli utenti, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dalla Comunanza qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.

3) Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite

taglio dei boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4) Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Art. 14: Affrancazione

La Comunanza Agraria può, previa deliberazione dell'Assemblea degli Utenti, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.

Art. 15: Reintegra

La Comunanza Agraria, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi della Comunanza

Art. 16:

Organi della Comunanza Agraria.

1) Sono organi della Comunanza Agraria:

- a) l'Assemblea degli Utenti ;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente.
- 2) Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.
- Art. 17
- Assemblea degli Utenti.
- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 3) Può essere convocata in via straordinaria su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.
- 4) La convocazione è effettuata con avvisi scritti al domicilio degli utenti e con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
- 5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, s.m.s., posta elettronica, rispettando i medesimi termini di cui al comma precedente.
- 6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora

dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui al Capo IV;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita, cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina del Revisore legale;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi

civici;

- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti. La dichiarazione di decadenza è deliberata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

2) Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20

Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- dichiarare eventualmente la volontà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 22

Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia o loro delegati, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con esclusione di:

- a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti.
- b) stipendiati e salariati dell'Ente;
- c) coloro che hanno liti con l'Ente.

Art. 23

Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Trenta giorni prima della scadenza del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere:
 - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunanza Agraria.

- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori.

Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.

- Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.

c) Determinare l'eventuale compenso dei componenti il seggio elettorale;

d) aggiornare la lista utenti;

e) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

f) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

g) È facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Art. 24: Modalità elettorali.

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, come definita

dal comma 1 dell'art. 17, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere.

3) Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quelle di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti. In caso di mancata presentazione delle candidature la votazione avverrà tra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

4) Ciascun eletto ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

5) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum del cinquanta per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta a distanza di un'ora dalla chiusura della prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati.

6) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che

abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

7) A parità di voti viene eletto il maggiore di età.

8) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di valutazione sulle persone; in detto ultimo caso le votazioni verranno effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V

Dell'amministrazione.

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di legge.

Art. 28: Segretario.

- 1) L'amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.
- 2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
- 4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
- 5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.
- 6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a:
 - a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - b) disbrigo della corrispondenza;
 - c) compilare i verbali, stendere le deliberazioni e tenere i relativi registri.
 - d) Alla compilazione dei ruoli;
 - e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto;

- f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- g) esecuzioni degli atti di ufficio.

Art. 29: Decadenza del Consiglio di Amministrazione.

1) Il Consiglio di Amministrazione decade qualora l'assemblea degli utenti nei termini previsti non provveda alla approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea degli Utenti.

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.30: Deliberazioni.

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

2) I verbali così redatti sono poi letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni. trascorsi i quali l'atto diventa esecutivo.

4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate

immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

5) È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 31: Contenzioso.

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità.

Art. 32: Bilancio di previsione.

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera nei termini previsti, la proposta di bilancio di previsione, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere.

1) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa.

2) Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 34: Doveri del Tesoriere.

1) Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione della Comunanza, nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, coincidendo quest'ultimo con l'anno solare.

2) Il Tesoriere deve rispondere dell'inesatto per l'esatto, eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i comuni.

Art. 35: Gestione del bilancio.

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati i registri contabili.

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione.

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell'Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo.

- 1) Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) Al conto consuntivo è allegata la relazione del Revisore.

Art. 39: Revisore dei conti.

- 1) Il Revisore è nominato dall'Assemblea Generale degli Utenti scelti tra gli utenti e non.
- 2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
- 3) Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e ha diritto

di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti.

Art. 40: Diritto di utenza.

1) Il diritto di utenza nel territorio della Comunanza Agraria dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, utilizzare le acque superficiali, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

2) L'esercizio di tali diritti può essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni.

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto.

Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati

al diritto di pascolo.

Art. 42: Azione popolare.

- 1) Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria, in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
- 2) In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina.

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità della Comunanza Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti, alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti.

- 1) Sono da considerarsi utenti, i nuclei familiari residenti stabilmente nel territorio della Comunanza Agraria da almeno tre anni, rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della

famiglia stessa;

- il tutore - curatore dei figli minorenni
dell'intestatario deceduto e degli intestatari
inabilitati .

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica.

2) Potranno essere ammessi tra gli utenti quei richiedenti aventi, in alternativa al requisito della residenza stabile da almeno tre anni di cui al comma 1) che precede, i seguenti requisiti:

- possesso e conduzione di terreni agricoli con annessa abitazione (anche secondaria) rispettivamente presenti nel territorio della Comunanza e nella frazione di Afrile;
- originarietà del richiedente o del coniuge o degli ascendenti della frazione di Afrile ovvero abbia in passato posseduto la qualifica di utente della Comunanza Agraria.

3) Il possesso di detti requisiti verrà accertato dal Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria.

4) Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

Art. 45: Lista degli utenti.

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del

Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale della lista degli utenti da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

Art. 46: Denuncia del bestiame.

Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione di pascolo successiva.

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo.

1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, la Comunanza Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da

effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che possiedono una proprietà di entità modesta e trascurabile

3) Il suddetto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII

Delle contravvenzioni.

Art. 48: Operazioni vietate.

Non può essere dato corso, senza seguire le procedure di legge, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;

- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade.
- È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati, fino a quando il raccolto non sia stato asportato dai campi.

Art. 49: Ammende.

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni.

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti di pubblica sicurezza e/o da guardie giurate.

Art. 51: Contravventori.

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

G/008 (A pagamento)

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 27 giugno 2001

*Prezzo L. 6.000
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 aprile 2001, n. **3365.**

Università agraria di Lugnano in Teverina in comune di Lugnano in Teverina (TR) - Approvazione statuto e regolamento

Pag. 3

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 maggio 2001, n. **4479.**

Comunanza agraria di Schiagni in comune di Nocera Umbra (PG) - Approvazione statuto Pag. 15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 maggio 2001, n. **4587.**

Dominio collettivo di Sambucetole in comune di Amelia (TR). Approvazione statuto Pag. 27

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 maggio 2001, n. **4588.**

Dominio collettivo di Alviano in comune di Alviano (TR). Approvazione statuto e regolamento Pag. 39

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 maggio 2001, n. **4589.**

Dominio collettivo di Amelia in comune di Amelia (TR). Approvazione statuto Pag. 51

Allegato A

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Terni

Comune di Lugnano in Teverina

**STATUTO
DELLA
UNIVERSITÀ AGRARIA
DI
LUGNANO IN TEVERINA**

SOMMARIO

CAPO I	
COSTITUZIONE E SCOPI	
Art. 1 - <i>Costituzione</i>	Pag. 8
Art. 2 - <i>Scopi</i>	» 8
Art. 3 - <i>Finalità sociali</i>	» 8
Art. 4 - <i>Consorzi</i>	» 8
Art. 5 - <i>Proventi</i>	» 8
Art. 6 - <i>Affitto ad utenti</i>	» 8
Art. 7 - <i>Affitto pascoli esuberanti</i>	» 8
Art. 8 - <i>Corrispettivo per usi civici</i>	» 8
Art. 9 - <i>Divieto di ripartire proventi</i>	» 9
CAPO II	
PATRIMONIO	
Art. 10 - <i>Patrimonio</i>	» 9
Art. 11 - <i>Inventario</i>	» 9
Art. 12 - <i>Alienazioni</i>	» 9
CAPO III	
ORGANI DELLA UNIVERSITÀ AGRARIA	
Art. 13 - <i>Organi della Università agraria</i>	» 9
Art. 14 - <i>Assemblea generale degli utenti</i>	» 9
Art. 15 - <i>Compiti dell'Assemblea</i>	» 9
Art. 16 - <i>Consiglio di amministrazione</i>	» 9
Art. 17 - <i>Il Presidente</i>	» 10
Art. 18 - <i>Vice presidente</i>	» 10
CAPO IV	
ELEZIONI	
Art. 19 - <i>Elettorato attivo e passivo</i>	» 10
Art. 20 - <i>Elezione Consiglio di amministrazione</i>	» 10
Art. 21 - <i>Modalità elettorali</i>	» 10
Art. 22 - <i>Insediamento del Consiglio di amministrazione</i>	» 11
Art. 23 - <i>Votazioni</i>	» 11
CAPO V	
AMMINISTRAZIONE	
Art. 24 - <i>Controllo sugli atti</i>	» 11
Art. 25 - <i>Responsabilità degli amministratori</i>	» 11
Art. 26 - <i>Segretario</i>	» 11
Art. 27 - <i>Scioglimento del Consiglio di amministrazione</i>	» 11
Art. 28 - <i>Deliberazioni</i>	» 11
Art. 29 - <i>Contenzioso</i>	» 12

SOMMARIO

CAPO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30 - <i>Bilancio di previsione</i>	Pag. 12
Art. 31 - <i>Tesoriere</i>	» 12
Art. 32 - <i>Doveri del tesoriere</i>	» 12
Art. 33 - <i>Gestione di bilancio</i>	» 12
Art. 34 - <i>Fondo di riserva</i>	» 12
Art. 35 - <i>Avanzo di amministrazione</i>	» 12
Art. 36 - <i>Conto consuntivo</i>	» 12
Art. 37 - <i>Revisori dei conti</i>	» 12

CAPO VII DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38 - <i>Diritti di utenza</i>	» 12
Art. 39 - <i>Limitazioni</i>	» 13
Art. 40 - <i>Azione popolare</i>	» 13
Art. 41 - <i>Estensione della disciplina</i>	» 13
Art. 42 - <i>Utenti</i>	» 13
Art. 43 - <i>Lista degli utenti</i>	» 13
Art. 44 - <i>Denuncia bestiame</i>	» 13
Art. 45 - <i>Compilazione ruoli tassa pascolo</i>	» 13

CAPO VIII CONTRAVVENZIONI

Art. 46 - <i>Operazioni vietate</i>	» 13
Art. 47 - <i>Ammende</i>	» 14
Art. 48 - <i>Accertamento infrazioni</i>	» 14
Art. 49 - <i>Contravventori</i>	» 14
Art. 50 - <i>Rinvio</i>	» 14
— <i>Regolamento per l'esecuzione degli usi civici e diritti di utenza</i>	» 14

**STATUTO
UNIVERSITÀ AGRARIA
DI LUGNANO IN TEVERINA**

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

**Art. 1.
*Costituzione.***

1. La Università agraria di Lugnano in Teverina ha sede nel comune di Lugnano in Teverina (TR). È stata costituita il 20 aprile 1913 in conformità della legge 4 agosto 1894, n. 397.

2. Essa è disciplinata dal presente statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2.
*Scopi.***

1. La Università agraria di Lugnano in Teverina ha lo scopo di:

A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;

C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;

D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente organo regionale;

E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

- a)* la gestione;
- b)* il miglioramento del patrimonio;
- c)* lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

**Art. 3.
*Finalità sociali.***

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

**Art. 4.
*Consorzi.***

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi

silvo-pastorali, la Università agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

**Art. 5.
*Proventi.***

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;

c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;

d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;

e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;

f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

**Art. 6.
*Affitto ad utenti.***

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

**Art. 7.
*Affitto pascoli esuberanti.***

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

**Art. 8.
*Corrispettivo per usi civici.***

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutivo a termi-

ne di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9.

Divieto di ripartire i proventi.

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - PATRIMONIO

Art. 10.

Patrimonio.

1. Il patrimonio della Università agraria è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11.

Inventario.

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Università agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Università agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12.

Alienazioni.

1. La Università agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - ORGANI DELLA UNIVERSITÀ AGRARIA

Art. 13.

Organi della Università agraria.

1. Sono organi della Università agraria:

- A) l'Assemblea generale degli utenti;
- B) il Consiglio di amministrazione;
- C) il Presidente.

2. Le cariche di Presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 14.

Assemblea generale degli utenti.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15.

Compiti dell'Assemblea.

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea

generale degli utenti e dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il segretario dell'Ente.

Art. 17.
Il Presidente.

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.
Vice presidente.

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - ELEZIONI

Art. 19.
Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20.
Elezione del Consiglio di amministrazione.

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di ammini-

strazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

— presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;

— tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

— segretario, di norma il segretario dell'Ente. Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

c) aggiornare la lista degli utenti;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;

f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

Art. 21.
Modalità elettorali.

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema a maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti la votazione avviene anche sulla lista degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22.

Insediamiento del Consiglio di amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice presidente.

Art. 23.

Votazioni.

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 24.

Controllo sugli atti.

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25.

Responsabilità degli amministratori.

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26.

Segretario.

1. L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

- al disbrigo della corrispondenza;

- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;

- alla compilazione dei ruoli;

- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;

- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Deliberazioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti. Le delibere delle Università agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.

4. È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29.
Contenzioso.

1. L'amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30.
Bilancio di previsione.

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 31.
Tesoriere.

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32.
Doveri del tesoriere.

1. Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Università nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33.
Gestione del bilancio.

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34.
Fondo di riserva.

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a

colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35.
Avanzo di amministrazione.

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono superare a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36.
Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37.
Revisori dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38.
Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di

taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39. *Limitazioni.*

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40. *Azione popolare.*

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Università agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41. *Estensione della disciplina.*

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrazione di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Università agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42. *Utenti.*

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:

— l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;

— il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

Art. 43. *Lista degli utenti.*

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni c/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44. *Denuncia del bestiame.*

1. Entro la prima quindicina di gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45. *Compilazione ruoli tassa pascolo.*

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Università agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - CONTRAVVENZIONI

Art. 46. *Operazioni vietate.*

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

— taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;

— disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;

— conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;

— asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

— introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;

— abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;

— raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;

— portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47.
Ammende.

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48.
Accertamento infrazioni.

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49.
Contravventori.

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravven-

tori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50.
Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente statuto è stato adottato dalla Assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 2 del 10 febbraio 2001 - vistata dal CO.RE.CO. il 21 febbraio 2001 con decisione n. 749 ed approvato con determinazione dirigenziale 18 aprile 2001, n. 3365.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI USI CIVICI E DIRITTI DI UTENZA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA

Art. 1.

I diritti di utenza di carattere generale sono quelli contemplati dall'articolo 38 dello statuto del Dominio collettivo. Tali diritti sono alienabili ed incedibili e non potranno essere esercitati a scopo commerciale o industriale od oltre i bisogni della famiglia.

Art. 2.

I diritti di cui all'articolo 1 del presente regolamento si acquisiscono:

- dai nuclei familiari i cui capi famiglia sono nati e risiedono nel comune di Lugnano in Teverina (TR);
- da coloro i quali anche se nati altrove risiedono anagraficamente nel comune da 1 anno;
- da coloro i quali nati a Lugnano che sono emigrati per motivi di lavoro o servizio militare, dopo un anno dal loro rientro.

Art. 3.

Non sono ammessi al diritto di utenza e saranno sospesi da tale diritto coloro che si trovano o verranno a trovarsi successivamente alla loro ammissione, nelle seguenti condizioni:

a) gli interdetti dai pubblici uffici;

b) gli amministratori dichiarati contabili di fatto per indebito maneggio di denaro del Dominio, finché non abbiano soddisfatto il loro debito;

c) gli utenti resisi debitori o messi in mora con l'ingiunzione dell'esattore e finché non abbiano saldato il loro debito.

Art. 4.

Per i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi, ferme restando le pene di cui all'art. 49 dello statuto, il Consiglio di amministrazione del Dominio collettivo può applicare una penale di L. 200.000 (duecentomila) rivalutabili.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 2 in data 10 febbraio 2001, vistata dal CO.RE.CO. il 21 febbraio 2001 con decisione n. 749 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 3365 del 18 aprile 2001.

all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di definire conseguentemente le tariffe massime da applicare per l'insegnamento dello sci in Umbria per la stagione 2000/2001, mantenendole invariate rispetto alla stagione precedente, così come segue:

a) *tariffe orarie*

n. 1 allievo	L. 50.000
n. 2 allievi	L. 54.000 (L. 27.000 cadauno)
n. 3 allievi	L. 63.000 (L. 21.000 cadauno)
n. 4 allievi	L. 72.000 (L. 18.000 cadauno)
n. 5 allievi	L. 75.000 (L. 15.000 cadauno)
n. 6 allievi o più	L. 83.000

b) *tariffe per lezioni collettive settimanali*

n. 2 ore al giorno per 5 giorni consecutivi	L. 130.000
n. 2 ore al giorno per 6 giorni consecutivi	L. 150.000
n. 3 ore al giorno per 5 giorni consecutivi	L. 170.000
n. 3 ore al giorno per 6 giorni consecutivi	L. 200.000
se non viene raggiunto il numero minimo di 4 allievi per classe possono essere applicate le tariffe orarie;	

3. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Relatore
Maddoli

La Presidente
LORENZETTI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2001, n. 298.**

Ricostituzione del Consorzio delle comunanze agrarie di Cascia.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui

all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare la ricostituzione del Consorzio delle comunanze agrarie di Cascia tra le seguenti comunanze agrarie: San Giovanni, Buda, Chiavano, Civita, Collegiaccone, Coronella, Fogliano, Giappiedi, Logna, Maltignano, Manigi Colmotino, Ocosce, Onelli, Opagna, Piandolfi-Cerasola, Poggiprimocaso, Roccaporena, Santa Trinita, San Giorgio, Tazzo, Trognano, Villa San Silvestro, Serviglio-Colle Santo Stefano;

3) di fissare la durata del Consorzio in venti anni, salvo proroga, con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4) di approvare lo statuto del Consorzio che si allega sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di delegare il sindaco del Comune di Cascia dell'esecuzione del presente atto con incarico di convocare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto, i presidenti delle Comunanze agrarie per la costituzione dell'amministrazione consorziale e la nomina del presidente dell'Amministrazione medesima;

6) di disporre la pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7) di disporre l'invio del provvedimento alla II commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1998, n. 45;

8) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Relatore
Bocci

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Ricostituzione del Consorzio delle comunanze agrarie di Cascia.

La sottoscritta Floriana Cipriani funzionario regionale;

Premesso che con decreto del Prefetto di Perugia n. 4858 del 15 settembre 1942 era stato costituito il Consorzio tra varie comunanze agrarie del comune di Cascia;

Preso atto che dallo statuto, allegato al predetto decreto, si rileva che la durata del Consorzio era fissata in venti anni, salvo proroga;

Accertato che dalla data di scadenza, 15 settembre 1962, il Consorzio non è stato più prorogato;

Accertato altresì che il Consorzio ha continuato a funzionare, rinnovando continuamente l'assemblea ed il presidente;

Considerato che con nota del 21 marzo 2000, n. 67, il suddetto Consorzio ha trasmesso un nuovo statuto per l'approvazione;

Vista la nota del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana del 23 novembre 2000 con la quale s'informa il Consorzio che la sua operatività è cessata in data 15 settembre 1962 poiché non è stato prorogato;

Considerato che con la stessa nota si suggerisce la procedura per un'eventuale ricostituzione;

Viste le note 10 novembre 2000, n. 164 e 20 novembre 2000, n. 168, con le quali sono state trasmesse le deliberazio-

ni degli enti che intendono ricostituire il Consorzio;

Viste le deliberazioni: n. 2 del 28 aprile 2000 della Comunanza agraria di Castel San Giovanni, n.1 del 16 maggio 2000 della comunanza agraria di Buda, n. 1 del 1° aprile 2000 della comunanza agraria di Chiavano, n. 3 del 23 agosto 2000 della comunanza agraria di Civita, n. 2 del 10 maggio 2000 della comunanza agraria di Collegiaccone, n. 6 del 5 maggio 2000 della comunanza agraria di Coronella, n. 2 del 10 maggio 2000 della comunanza agraria di Fogliano, n. 2 del 19 ottobre 2000 della comunanza agraria di Giappiedi, n. 6 del 15 marzo 2000 della comunanza agraria di Logna, n. 5 del 18 ottobre 2000 della comunanza agraria di Maltignano, n. 3 del 27 aprile 2000 della comunanza agraria di Manigi Colmotino, n. 7 del 5 aprile 2000 della comunanza agraria di Ocosce, n. 1 del 3 maggio 2000 della comunanza agraria di Onelli, n. 2 del 10 maggio 2000 della comunanza agraria di Opagna, n. 1 del 20 marzo 2000 della comunanza agraria di Piandoli-Cerasola, n. 1 del 10 maggio 2000 della comunanza agraria di Poggioprimocaso, n. 1 del 1° agosto 2000 della comunanza agraria di Roccoporena, n. 4 del 4 ottobre 2000 della comunanza agraria di Santa Trinita, n. 2 del 9 settembre 2000 della comunanza agraria di San Giorgio, n. 4 del 9 agosto 2000 della comunanza agraria di Tazzo, n. 2 del 20 aprile 2000 della comunanza agraria di Trognano, n. 2 del 27 aprile 2000 della comunanza agraria di Villa San Silvestro, n. 1 del 15 ottobre 2000 della comunanza agraria di Serviglio-Colle Santo Stefano;

Considerato che con le suddette deliberazioni gli enti manifestano la volontà di mantenere in vita il Consorzio in quanto necessario sia per il contenimento delle spese di gestione sia per lo snellimento delle procedure;

Preso atto che, con i suddetti provvedimenti, i presidenti delle comunanze agrarie sono nominati a rappresentare gli enti nell'assemblea del Consorzio;

Rilevato che gli enti approvano anche una bozza di statuto, secondo la quale intendono amministrare il Consorzio;

Considerato che unitamente alla ricostituzione del Consorzio è necessario approvare uno statuto provvisorio affinché l'Ente possa amministrarsi;

Preso atto della volontà espressa dagli enti sopra indicati e ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la ricostituzione del Consorzio delle comunanze agrarie di Cascia e per l'approvazione dello statuto provvisorio;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la L.R. 17 gennaio 1984 n. 1;

Vista la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 45;

Propone che la Giunta regionale delibera di:

omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

STATUTO DEL CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA

CAPO I (COSTITUZIONE E SCOPI)

Art. 1. (Costituzione)

1. Il Consorzio è costituito dalle seguenti comunanze agrarie: Castel San Giovanni, Buda, Chiavano, Civita, Collegiaccone, Coronella, Fogliano, Giappiedi, Logna,

Maltignano, Manigi Colmotino, Ocosce, Onelli, Opagna, Piandoli-Cerasola, Poggioprimocaso, Roccoporena, Santa Trinita, San Giorgio, Tazzo, Trognano, Villa San Silvestro, Serviglio-Colle Santo Stefano;

2. La sede del Consorzio è ubicata presso il Comune di Cascia, piazza Aldo Moro n. 3.

Art. 2.

(Scopi)

1. Il Consorzio ha lo scopo di:

a) promuovere uniformità di indirizzo per una razionale gestione amministrativa e per lo sviluppo ed il miglioramento dei beni collettivi silvo-pastorali;

b) curare la gestione dei servizi di segreteria e di cassa degli enti associati.

Art. 3.

(Durata)

1. Il Consorzio ha la durata di venti anni, salvo proroga, ma può cessare la propria attività anche prima della scadenza stabilita, con provvedimento motivato della Regione dell'Umbria.

CAPO II (PATRIMONIO)

Art. 4.

(Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio, di cui all'art. 5, è costituito da tutti i beni a qualsiasi titolo acquisiti.

Art. 5.

(Inventario)

1. L'inventario è costituito dal registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del Consorzio, e di tutti i titoli, atti e scritture che si riferiscono al patrimonio ed alla sua amministrazione.

CAPO III (AMMINISTRAZIONE)

Art. 6.

(Organi del Consorzio)

1. Organi del Consorzio delle comunanze agrarie di Cascia sono:

- a) L'Assemblea dei Presidenti;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice presidente.

Art. 7.

(Assemblea dei Presidenti)

1. L'Assemblea dei Presidenti è costituita dai Presidenti delle singole Comunanza agrarie consorziate, fra i quali, in seno ad essa, sono nominati, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice presidente del Consorzio.

Art. 8.

(Compiti dell'Assemblea dei Presidenti)

1. Approva lo statuto del Consorzio e le sue eventuali modifiche, integrazioni ed i regolamenti;

1. approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
2. nomina il Presidente ed il Vice presidente;
3. nomina il segretario;
4. nomina i revisori dei conti;
5. nomina il Consiglio;
6. approva la convenzione con il tesoriere;
7. detta le norme di indirizzo per il raggiungimento dell'uniformità di gestione tecnico-amministrativa degli enti associati e degli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 9.

(Consiglio)

1. Il Consiglio è composto da tre membri, compresi il Presidente ed il Vice presidente del Consorzio; il terzo membro è eletto dall'Assemblea dei Presidenti a maggioranza assoluta.

2. Il Consiglio tratta gli affari di ordinaria amministrazione e predisponde gli schemi di bilancio.

Art. 10.

(Presidente)

1. Il Presidente:

- rappresenta il Consorzio;
- presiede l'Amministrazione consorziale;
- convoca il Consiglio, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
- dà esecuzione alle deliberazioni;
- ha la rappresentanza legale e processuale del Consorzio;
- vigila sulle norme statutarie;
- vigila affinché tra i vari enti consorziati vi sia uniformità di indirizzo;
- trasmette tutti gli atti alla autorità tutoria.

Art. 11.

(Vicepresidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12.

(Durata del mandato)

1. Il Consiglio, il Presidente ed il Vice presidente durano in carica cinque anni.

Art. 13.

(Convocazione Assemblea dei Presidenti)

1. L'Amministrazione consorziale deve essere riunita due volte l'anno in sessione ordinaria con avvisi di convocazione da inviare, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, mediante lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Presidente del Consorzio o su richiesta di almeno

un terzo dei presidenti dei vari enti consorziati. Per l'indizione della seduta straordinaria l'avviso dovrà essere spedito, con raccomandata, almeno sette giorni prima dell'adunanza stessa.

Art. 14.

(Validità delle convocazioni)

1. Le adunanze dell'Amministrazione consorziale sono valide, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno dei membri, in seconda convocazione, quando ne intervengono almeno quattro oltre al Presidente.

2. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno in cui è tenuta la prima, a distanza almeno di un'ora da essa, sempre che ne sia fatta espressa menzione nell'invito.

Art. 15.

(Limitazioni)

1. I componenti dell'Amministrazione consorziale non possono prender parte a discussioni, deliberazioni o ad altri provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o li abbiano i loro congiunti od affini, entro il quarto grado di parentela.

Art. 16.

(Segretario)

1. La nomina del segretario del Consorzio è fatta per concorso.

2. La nomina è valida soltanto quando la relativa delibera ha riportato il visto esecutivo da parte dell'autorità tutoria.

3. Il segretario assiste alle sedute dell'Assemblea dei presidenti e del Consiglio, con compiti di segretario verbaliizzante, provvede alla tenuta della contabilità, al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla eventuale compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, alla tenuta del registro di protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza ed all'esecuzione degli atti di ufficio.

4. Il segretario è responsabile della tenuta dei registri di cui all'art. 5.

5. Il compenso del segretario è determinato dall'Assemblea dei Presidenti.

6. Il personale assunto direttamente dal Consorzio deve essere iscritto agli istituti di previdenza ed assistenza.

Art. 17.

(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consorzio sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Amministrazione, per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo.

3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo di legittimità da parte dell'organo regionale di controllo, salvo eventuali verifiche di merito o tecniche, da parte dei competenti Organi o Servizi regionali, richiesti da norme di legge.

Art. 18.

(Vigilanza)

1. Il servizio di vigilanza campestre alla proprietà

terriera dei vari enti consorziati sarà a carico di ciascuno di essi che vi provvederà nel modo più opportuno ed economico.

CAPO IV (FINANZA E CONTABILITÀ)

Art. 19.

(Spese di funzionamento)

1. La spesa occorrente per il funzionamento dell'Amministrazione del Consorzio perverrà:

- dagli Enti consorziati;
- da contributi dell'Amministrazione statale, regionale, comunale.

2. Le spese di funzionamento sono ripartite, tra i vari Enti, in relazione alla proprietà terriera e boschiva, nonché all'ammontare di altri eventuali cespiti di entata mediante apposita delibera da adottarsi annualmente dall'amministrazione consorziale e da rimettersi per la sua approvazione all'autorità tutoria.

3. Ciascuna comunità agraria consorziata deve provvedere a stanziare nel proprio bilancio di previsione la quota parte di spesa ad essa spettante annualmente.

Art. 20.

(Rimborso spese)

1. Ad ogni componente dell'assemblea verrà corrisposto un rimborso spese forfetario iniziale di L. 30.000 per ogni seduta; tale importo potrà essere modificato soltanto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei Presidenti.

Art. 21.

(Tesoriere)

1. Il Consorzio si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati da apposita convenzione da approvarsi dall'Assemblea dei Presidenti.

2. Il servizio di tesoreria e di cassa è gestito dagli istituti di credito locali, esso viene aggiudicato mediante licitazione privata, con presentazione di offerta in busta chiusa, al migliore offerente.

Art. 22.

(Spese per la sede dell'Ente)

1. Le spese per la sede dell'Ente sono inizialmente determinate in L. 500.000 annue.

2. Negli anni successivi tali spese saranno determinate dall'Assemblea dei Presidenti.

Art. 23.

(Revisori dei conti)

1. I revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati dall'Assemblea dei Presidenti, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra i Presidenti dell'assemblea.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio.

3. La carica di revisore è gratuita, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Presidenti.

CAPO V (RINVIO)

Art. 24.

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2001, n. 413.

Attuazione art. 27 legge 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Criteri per la ripartizione dei finanziamenti ai Comuni per l'anno scolastico 2001/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999) che all'art. 27 dispone la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo ed agli alunni della scuola superiore, che abbiano determinati requisiti;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e la relativa tabella D che stanzia fondi per la prosecuzione del beneficio suddetto nell'anno scolastico 2001/2002;

Visti i D.P.C.M. n. 320/99 e 226/2000 con i quali sono indicati i criteri e le modalità per accedere al beneficio in oggetto;

Atteso che l'attivazione dei benefici avviene in base alla domanda presentata alla scuola da parte di chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno frequentante e che si trovi nelle particolari condizioni economiche indicate nei D.P.C.M. più sopra richiamati;

Vista la D.G.R. n. 95 del 7 febbraio 2001 «Art. 30 L.R. 15/97 - Conferimento funzioni vicarie direttori regionali»;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2007, n. 94.

Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni. Dimissioni del componente effettivo di spettanza regionale. Sostituzione.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 80 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza;

Visto il proprio precedente DPGR 26 aprile 2005, n. 116, recante: «Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni. Designazione di tre funzionari tecnici regionali ai sensi dell'art. 80 del T.U. Pubblica sicurezza.»;

Vista la nota, prot. reg.le n. 0049017/07, relativa alle dimissioni dall'incarico di componente effettivo di uno dei tre funzionari regionali designati con il decreto sopra menzionato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2007, n. 943, concernente: «Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni. Dimissioni del membro effettivo di spettanza regionale. Sostituzione.»;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante: «Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, recante: «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.», la quale all'art. 10, comma 4, lett. a) stabilisce che gli atti di nomina e di designazione comprendano i relativi compensi;

Decreta

Art. 1

È designato quale componente effettivo, di spettanza regionale nella Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni, in sostituzione del dimissionario geom. Bernardino Floridi Marini, il signor:

— Nestore Sopranzi, nato a Terni, il 12 gennaio 1954 e residente a Meggiano - Vallo di Nera (PG) in via Cornillo, n. 37.

Art. 2

I rappresentanti regionali in seno alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni risultano pertanto essere:

- geom. Nestore Sopranzi membro effettivo,
- geom. Mauro Proietti membro supplente.

Art. 3

Il suddetto designato nella Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni, di cui all'art. 2, rimane in carica per il residuo periodo del mandato triennale 2005/2007.

Art. 4

Si dà atto che ai designati nella Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni non viene corrisposto alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 16 luglio 2007

LORENZETTI

ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 giugno 2007, n. 945.**

Costituzione del Consorzio denominato Associazione delle comunanze agrarie di Cascia.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) approvare la costituzione del Consorzio denominato «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» tra le seguenti Comunanze agrarie: Castel San Giovanni, Collegacone, Maltignano, Ocosce, Opagna, Santa Trinita, Serviglio-Colle Santo Stefano;

3) di fissare la durata del Consorzio in venti anni, salvo proroga, con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4) di approvare lo statuto del Consorzio che si allega sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di delegare il sindaco del Comune di Cascia dell'esecuzione del presente atto, con incarico di convocare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto, i presidenti delle Comunanze agrarie per la costituzione dell'amministrazione consorziale e la nomina del presidente dell'Amministrazione medesima;

6) di disporre la pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7) di disporre l'invio del provvedimento alla II commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. del 2 dicembre 1998, n. 45;

8) di incaricare il Servizio programmazione forestale ed economia montana - Sezione usi civici - a provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione del presente atto.

Il Relatore
Liviantoni

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Costituzione del Consorzio denominato «Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia».

La sottoscritta Floriana Cipriani funzionario regionale;

Premesso che con decreto del Prefetto di Perugia n. 4858 del 15 settembre 1942 era stato costituito il Consorzio tra varie Comunanze agrarie del comune di Cascia;

Preso atto che dallo statuto, allegato al predetto decreto, si rileva che la durata del Consorzio era fissata in venti anni, salvo proroga;

Accertato che il Consorzio di cui sopra è scaduto il 15 settembre 1962;

Accertato altresì che con deliberazione di Giunta regionale n. 298 del 27 marzo 2001, è stata approvata la ricostituzione del Consorzio delle Comunanze agrarie di Cascia;

Vista la nota prot. n. 10 del 12 maggio 2007, acquisita agli atti del Servizio programmazione forestale ed economia montana - Sezione usi civici - in data 17 maggio 2007 al prot. 79284, con la quale i presidenti delle Comunanze agrarie di: Castel San Giovanni, Collegiaccone, Maltignano, Ocosce, Opagna, Santa Trinita e Serviglio-Colle S. Stefano, manifestano la volontà di uscire dal Consorzio precedentemente ricostituito con D.G.R. n. 298/2001 ed altresì, di voler costituire un nuovo Consorzio denominato «Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia», per il fatto che detti enti non condividono le scelte di carattere amministrativo e gestionale, nonché per la disattenzione ai principi di sussidiarietà e di economicità adottati da parte dello stesso Consorzio;

Rilevato che di fatto, già da tempo, i suddetti menzionati Enti, provvedono a gestirsi singolarmente;

Vista la precedente nota n. 7 dell'8 gennaio 2007, con la quale sono state trasmesse le deliberazioni degli Enti che intendono costituire il nuovo Consorzio denominato «Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia»;

Viste le deliberazioni: n. 17 del 24 ottobre 2003 della Comunanza agraria di Castel San Giovanni; n. 8 del 28 novembre 2003 della Comunanza agraria di Collegiaccone; n. 2 del 31 gennaio 2004 della Comunanza agraria di Maltignano; n. 14 del 29 novembre 2003 della Comunanza agraria di Ocosce; n. 20 del 17 novembre 2003 della Comunanza agraria di Opagna; n. 1 del 30 gennaio 2004 della Comunanza agraria di Santa Trinita; n. 9 del 15 ottobre 2004 della Comunanza agraria di Serviglio-Colle S. Stefano;

Considerato che con le suddette deliberazioni gli Enti esprimono la volontà di costituire il nuovo Consorzio, sia per il contenimento delle spese di gestione, sia per lo snellimento delle procedure, ma altresì per meglio attuare il principio di sussidiarietà;

Preso atto che, con i suddetti provvedimenti, i presidenti

delle Comunanze agrarie sono nominati a rappresentare gli Enti nell'assemblea del costituendo Consorzio;

Rilevato che con atto n. 6 del 18 ottobre 2006, l'assemblea dei presidenti degli Enti di cui sopra hanno approvato anche una bozza di statuto, secondo la quale intendono amministrare il Consorzio, sul quale il Servizio credito agrario, controlli esterni non ha riscontrato vizi di legittimità;

Preso atto della volontà espressa dagli Enti sopra indicati e ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per la costituzione del Consorzio denominato «Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia» e per l'approvazione dello statuto;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1;

Vista la L.R. 2 dicembre 1998, n. 45;

Propone che la Giunta regionale delibera di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO «A»

REGIONE UMBRIA
PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI CASCIA

STATUTO DEL CONSORZIO

«Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia»

CAPO I (COSTITUZIONE E SCOPI)

Art. 1

(Costituzione)

1. Il Consorzio denominato «Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia» è costituito dalle seguenti Comunanze agrarie: Castel San Giovanni, Collegiaccone, Maltignano, Ocosce, Opagna, Santa Trinita, Serviglio-Colle Santo Stefano;

2. La sede del Consorzio «Associazione comunanze agrarie di Cascia» è ubicata in via Fermo Marini, n. 2 - 06043 Cascia (Perugia).

Art. 2

(Scopi)

1. Il Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» ha lo scopo di:

a) promuovere uniformità di indirizzo per una razionale gestione amministrativa e per lo sviluppo ed il miglioramento dei beni collettivi silvo-pastorali;

b) curare la gestione dei servizi di segreteria e di cassa degli Enti associati.

Art. 3

(Durata)

1. Il Consorzio «Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia» ha la durata di venti anni, salvo proroga, ma può cessare la propria attività anche prima della scadenza stabilita, con provvedimento motivato della Regione dell'Umbria.

CAPO II
(PATRIMONIO)

Art. 4
(*Patrimonio*)

1. Il patrimonio del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia», di cui all'art. 5, è costituito da tutti i beni a qualsiasi titolo acquisiti.

Art. 5
(*Inventario*)

1. L'inventario è costituito dal registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia», e di tutti i titoli, atti e scritture che si riferiscono ai patrimonio ed alla sua amministrazione.

CAPO III
(AMMINISTRAZIONE)

Art. 6
(*Organi del Consorzio*)

1. Organi del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» sono:

- a) l'Assemblea dei presidenti;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Art. 7
(*Assemblea dei presidenti*)

1. L'Assemblea dei presidenti è costituita dai presidenti delle singole comunanze agrarie consorziate, fra i quali, in seno ad essa, sono nominati, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia».

Art. 8
(*Compiti dell'Assemblea dei presidenti*)

1. Approva lo statuto del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» e le sue eventuali modifiche, integrazioni ed i regolamenti;

1. approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
2. nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
3. nomina il segretario;
4. nomina i revisori dei conti;
5. nomina il Consiglio;
6. approva la convenzione con il tesoriere;
7. detta le norme di indirizzo per il raggiungimento dell'uniformità di gestione tecnico-amministrativa degli Enti associati e degli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 9
(*Consiglio*)

1. Il Consiglio è composto da tre membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia»; il terzo membro è eletto dall'Assemblea dei presidenti a maggioranza assoluta.

2. Il Consiglio tratta gli affari di ordinaria amministrazione e predispone gli schemi di bilancio.

Art. 10
(*Presidente*)

1. Il Presidente:

- rappresenta il Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia»;
- presiede l'Amministrazione consorziale;
- convoca il Consiglio, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
- da esecuzione alle deliberazioni;
- ha la rappresentanza legale e processuale del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia»;
- vigila sulle norme statutarie;
- vigila affinché tra i vari enti consorziati vi sia uniformità di indirizzo;
- trasmette tutti gli atti alla autorità tutoria.

Art. 11
(*Vicepresidente*)

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12
(*Durata del mandato*)

1. Il Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica cinque anni.

Art. 13
(*Convocazione Assemblea dei presidenti*)

1. L'Amministrazione consorziale «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» deve essere riunita due volte l'anno in sessione ordinaria con avvisi di convocazione da inviare, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, mediante lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Presidente del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» o su richiesta di almeno un terzo dei presidenti dei vari enti consorziati. Per l'indizione della seduta straordinaria l'avviso dovrà essere spedito, con raccomandata, almeno sette giorni dall'adunanza stessa.

Art. 14
(*Validità delle convocazioni*)

1. Le adunanze dell'Amministrazione consorziale «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» sono valide, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno dei membri, in seconda convocazione, quando ne intervengono almeno quattro oltre al Presidente.

2. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno in cui è tenuta la prima, a distanza almeno di un'ora da essa, sempre che ne sia fatta espressa menzione nell'invito.

Art. 15
(*Limitazioni*)

1. I componenti dell'Amministrazione consorziale «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» non possono prender parte a discussioni, deliberazioni o ad altri provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o li abbiano i loro congiunti od affini, entro il quarto grado di parentela.

Art. 16
(*Segretario*)

1. La nomina del segretario del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» è fatta per concor-

so; il rapporto posto in essere dal Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» è nella forma del concorso pubblico per titoli ed esami, secondo la normativa vigente;

2. La nomina è valida soltanto quando la relativa delibera affissa all'albo diviene esecutiva trascorsi i termini di legge.

3. Il segretario assiste alle sedute dell'Assemblea dei presidenti e del Consiglio con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità, al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla eventuale compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, alla tenuta del registro di protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza ed all'esecuzione degli atti di ufficio.

4. Il segretario è responsabile della tenuta dei registri di cui all'art. 5.

5. Il compenso del segretario è determinato dall'Assemblea dei presidenti.

6. Il personale assunto direttamente dal Consorzio deve essere iscritto agli istituti di previdenza ed assistenza.

Art. 17

(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Amministrazione, per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo, ai sensi della legge regionale del 30 settembre 2002, n. 16, del regolamento regionale del 21 gennaio 2003, n. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della D.G.R. 1466/2002.

3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo di legittimità da parte dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali verifiche di merito o tecniche, da parte dei competenti Organi o Servizi regionali, richiesti da norme di legge.

Art. 18

(Vigilanza)

1. Il servizio di vigilanza campestre alla proprietà terriera dei vari Enti consorziati «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» sarà a carico di ciascuno di essi che vi provvederà nel modo più opportuno ed economico.

CAPO IV

(FINANZA E CONTABILITÀ)

Art. 19

(Spese di funzionamento)

1. La spesa occorrente per il funzionamento dell'Amministrazione del Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» perverrà:

— dagli Enti consorziati facenti parte dell'«Associazione delle comunanze agrarie di Cascia»;

— da contributi dell'Amministrazione statale, regionale, comunale.

2. le spese di funzionamento sono ripartite, tra i vari Enti, in relazione alla proprietà terriera e boschiva, nonché all'ammontare di altri eventuali cespiti di entrata mediante apposita delibera da adottarsi annualmente dall'amministrazione consorziale e da rimettersi per la sua approvazione all'autorità tutoria.

3. ciascuna Comunanza agraria consorziata deve provvedere a stanziare nel proprio bilancio di previsione la quota parte di spesa ad essa spettante annualmente.

Art. 20 *(Rimborso spese)*

1. Ad ogni componente dell'Assemblea verrà corrisposto un rimborso spese forfettario iniziale di euro 15,00 per ogni seduta; tale importo potrà essere modificato soltanto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei presidenti.

Art. 21 *(Tesoriere)*

1. Il Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia» si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati da apposita convenzione da approvarsi dall'Assemblea dei presidenti.

2. Il servizio di tesoreria e di cassa è gestito dagli istituti di credito locali, esso viene aggiudicato mediante licitazione privata, con presentazione di offerta in busta chiusa, al migliore offerente.

Art. 22 *(Spese per la sede dell'Ente)*

1. Le spese per la sede dell'Ente sono inizialmente determinate in euro 250,00 annue.

2. Negli anni successivi tali spese saranno determinate dall'Assemblea dei presidenti.

Art. 23 *(Revisori dei conti)*

1. I revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati dall'Assemblea dei presidenti, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra i presidenti dell'Assemblea.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio «Associazione delle comunanze agrarie di Cascia».

3. La carica di revisione è gratuita, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei presidenti.

CAPO V *(RINVIO)*

Art. 24 *(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2007, n. 1099.

D.G.R. n. 557 dell'11 aprile 2007. Chiarimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttoria concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 11 dicembre 2002

*Prezzo € 1,03
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2002, n. **10076**.

**Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta in comune di Montecastrilli (TR) -
Approvazione statuto** Pag. 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2002, n. **10077**.

Comunanza agraria di Triponzo in comune di Cerreto di Spoleto (PG) - Approvazione statuto Pag. 13

Allegato «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Cerreto di Spoleto

**STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
TRIPONZO**

SOMMARIO

CAPO I Costituzione e scopi

Art. 1 - <i>Costituzione</i>	Pag.	18
Art. 2 - <i>Scopi</i>	»	18
Art. 3 - <i>Finalità sociali</i>	»	18
Art. 4 - <i>Consorzi</i>	»	18
Art. 5 - <i>Proventi</i>	»	18
Art. 6 - <i>Affitto ad utenti</i>	»	18
Art. 7 - <i>Affitto pascoli esuberanti</i>	»	18
Art. 8 - <i>Corrispettivo per usi civici</i>	»	18
Art. 9 - <i>Divieto di ripartire i proventi</i>	»	19

CAPO II Patrimonio

Art. 10 - <i>Patrimonio</i>	»	19
Art. 11 - <i>Inventario</i>	»	19
Art. 12 - <i>Alienazioni</i>	»	19

CAPO III Organi della Comunanza agraria

Art. 13 - <i>Organi della Comunanza agraria</i>	»	19
Art. 14 - <i>Assemblea generale degli utenti</i>	»	19
Art. 15 - <i>Compiti dell'Assemblea</i>	»	19
Art. 16 - <i>Consiglio di amministrazione</i>	»	19
Art. 17 - <i>Il Presidente</i>	»	20
Art. 18 - <i>Vice presidente</i>	»	20

CAPO IV Elezioni

Art. 19 - <i>Elettorato attivo e passivo</i>	»	20
Art. 20 - <i>Elezione Consiglio di amministrazione</i>	»	20
Art. 21 - <i>Modalità elettorali</i>	»	20
Art. 22 - <i>Insediamento del Consiglio di amministrazione</i>	»	21
Art. 23 - <i>Votazioni</i>	»	21

CAPO V Amministrazione

Art. 24 - <i>Controllo sugli atti</i>	»	21
Art. 25 - <i>Responsabilità degli amministratori</i>	»	21
Art. 26 - <i>Segretario</i>	»	21
Art. 27 - <i>Scioglimento del Consiglio di amministrazione</i>	»	21
Art. 28 - <i>Deliberazioni</i>	»	21
Art. 29 - <i>Contenzioso</i>	»	21

SOMMARIO**CAPO VI
Finanza e contabilità**

Art. 30 - <i>Bilancio di previsione</i>	Pag.	22
Art. 31 - <i>Tesoriere</i>	»	22
Art. 32 - <i>Doveri del tesoriere</i>	»	22
Art. 33 - <i>Gestione di bilancio</i>	»	22
Art. 34 - <i>Fondo di riserva</i>	»	22
Art. 35 - <i>Avanzo di amministrazione</i>	»	22
Art. 36 - <i>Conto consuntivo</i>	»	22
Art. 37 - <i>Revisori dei conti</i>	»	22

**CAPO VII
Diritti di utenza ed utenti**

Art. 38 - <i>Diritti di utenza</i>	»	22
Art. 39 - <i>Limitazioni</i>	»	22
Art. 40 - <i>Azione popolare</i>	»	23
Art. 41 - <i>Estensione della disciplina</i>	»	23
Art. 42 - <i>Utenti</i>	»	23
Art. 43 - <i>Lista degli utenti</i>	»	23
Art. 44 - <i>Denuncia bestiame</i>	»	23
Art. 45 - <i>Compilazione ruoli tassa pascolo</i>	»	23

**CAPO VIII
Contravvenzioni**

Art. 46 - <i>Operazioni vietate</i>	»	23
Art. 47 - <i>Ammende</i>	»	23
Art. 48 - <i>Accertamento infrazioni</i>	»	23
Art. 49 - <i>Contravventori</i>	»	23
Art. 50 - <i>Rinvio</i>	»	24

COMUNANZA AGRARIA DI TRIPONZO

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. (*Costituzione*)

1. La Comunanza agraria di Triponzo ha sede nella frazione di Triponzo in comune di Cerreto di Spoleto (PG). È stata costituita con primo atto del 1562 dal Conte Valdo degli Waldo, circa la promiscuità C.A. di Cortigno, e in base alla legge 1° agosto 1894, n. 397.

2. Essa è disciplinata dal presente statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2. (*Scopi*)

1. La Comunanza agraria di Triponzo ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

- a) la gestione;
- b) il miglioramento del patrimonio;
- c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

Art. 3. (*Finalità sociali*)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4. (*Consorzi*)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio

con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5. (*Proventi*)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6. (*Affitto ad utenti*)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7. (*Affitto pascoli esuberanti*)

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice civile.

Art. 8. (*Corrispettivo per usi civici*)

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutivo a

termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

**Art. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)**

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - PATRIMONIO

**Art. 10.
(Patrimonio)**

1. Il patrimonio della Comunanza agraria è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

**Art. 11.
(Inventory)**

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3.Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

**Art. 12.
(Alienazioni)**

1. La Comunanza agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

**Art. 13.
(Organî della Comunanza agraria)**

1. Sono organi della Comunanza agraria:
 - a) l'Assemblea generale degli utenti;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

**Art. 14.
(Assemblea generale degli utenti)**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

**Art. 15.
(Compiti dell'Assemblea)**

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
 - l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a consorzi con altre Associazioni agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

**Art. 16.
(Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal

Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il segretario dell'Ente.

**Art. 17.
(Il Presidente)**

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione.

**Art. 18.
(Vice presidente)**

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - ELEZIONI

**Art. 19.
(Elettorato attivo e passivo)**

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alla lista degli utenti della frazione e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20.

(Elezione del Consiglio di amministrazione)

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del

mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

— Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;

— tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

— segretario, di norma il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

c) aggiornare la lista degli utenti;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;

f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

**Art. 21.
(Modalità elettorali)**

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

4. Ciascun eletto ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'eletto può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22.

(Insediamento del Consiglio di amministrazione)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice presidente.

Art. 23.

(Votazioni)

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 24.

(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti sono pubblicate per 15 giorni all'Albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25.

(Responsabilità degli amministratori)

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26.

(Segretario)

1. L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui

funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

- al disbrigo della corrispondenza;

- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;

- alla compilazione dei ruoli;

- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;

- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27.

(Scioglimento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti. Le delibere delle Comunanze agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17, comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.

4. È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29.

(Contenzioso)

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la pre-

ventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30. (*Bilancio di previsione*)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 31. (*Tesoriere*)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32. (*Doveri del tesoriere*)

1. Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33. (*Gestione di bilancio*)

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34. (*Fondo di riserva*)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35. (*Avanzo di amministrazione*)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario

sono depositate a reddito fruttifero presso istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono soppiere a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36. (*Conto consuntivo*)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37. (*Revisori dei conti*)

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano litigi pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38. (*Diritti di utenza*)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39. (*Limitazioni*)

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse

dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

**Art. 40.
(Azione popolare)**

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

**Art. 41.
(Estensione della disciplina)**

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrazione di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

**Art. 42.
(Utenti)**

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:

— l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;

— il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

**Art. 43.
(Lista degli utenti)**

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

**Art. 44.
(Denuncia del bestiame)**

1. Entro la prima quindicina di maggio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

**Art. 45.
(Compilazione ruoli tassa pascolo)**

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo

di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - CONTRAVVENZIONI

**Art. 46.
(Operazioni vietate)**

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

**Art. 47.
(Ammende)**

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

**Art. 48.
(Accertamento infrazioni)**

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

**Art. 49.
(Contravventori)**

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice

penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa

ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente statuto è stato adottato dalla Assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 27 del 16 dicembre 2000 - Vistata dal CO.RE.CO. il 5 gennaio 2001 con decisione n. 117 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 10077 del 6 novembre 2002.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 17 gennaio 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

Statuto della Comunanza agraria Appennino Gualdese.

**REGIONE UMBRIA
Provincia di Perugia
Comune di Gualdo Tadino**

**STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA
APPENNINO GUALDESE**

(approvato dall'Assemblea degli utenti il 15 settembre 2017)

*(Pubblicazione autorizzata con nota del dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici,
faunistica prot. n. 0274400 del 28 dicembre 2017)*

Capo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE

1. La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha sede nel Comune di Gualdo Tadino è stata costituita in forza di Sentenza della Giunta degli Arbitri di Foligno 14 Maggio 1893.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n° 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n° 332, dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

Art. 2

Segni distintivi

1. Lo stemma della Comunanza Agraria Appennino Gualdese è composto da uno scudo con tre bande di rosso all'interno, su sfondo argenteo, sovrastato da una corona e all'esterno in basso da un serto formato da un ramo di quercia ed uno d'alloro, legati da un nastro color rosso.
2. L'uso dello stemma, da parte di chi ne faccia richiesta, può essere autorizzato esclusivamente da apposito verbale del Consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3

SCOPI

1. La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha lo scopo di:
 - A. Curare gli interessi della collettività degli Utenti dei quali assume la rappresentanza legale, davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa e Giudiziaria;
 - B. Provvedere alla conservazione ad al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C. Promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. Promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale ed economico redatto d'accordo col competente organo regionale;
 - E. Amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) La gestione;
 - b) Il miglioramento, mantenimento e manutenzione del patrimonio;
 - c) Lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare lo sviluppo socio economico del territorio.

Art.4

FINALITA' SOCIALI

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della Comunità Locale.

2. L'Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e dei singoli operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi legati allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio portatori di alti valori culturali economici e sociali.
3. L'Amministrazione potrà intervenire con la concessione di contributi, assegnazioni in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni promosse dagli organismi di cui al precedente comma sempre che queste erogazioni siano controllate dall'Amministrazione dell'ente e siano limitate nella misura, in modo tale da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti A,B,C,D e del precedente articolo 3.

Art. 5

CONSORZI

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 6

PROVENTI

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a. Dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b. Dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi;
 - c. Dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d. Dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e. Dalla tassa del bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f. Dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi, nelle tartufaie artificiali;
 - g. "Tassa" di utenza;
 - h. Da qualsiasi altra fonte d'entrata ordinaria e straordinaria non prevista dal presente articolo.

Art. 7

AFFITTO AD UTENTI

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrono le condizioni ed in accordo con gli scopi dell'ente agrario, in affitto terreni di proprietà dell'Ente dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno ed in relazione al tipo di attività che dovrà essere svolta sul terreno stesso. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso in affitto mediante esperimento di asta tra gli utenti richiedenti.
2. L'affitto del terreno non può superare la durata di anni sei.

Art. 8

AFFITTO PASCOLI ESUBERANTI

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni essenziali degli utenti, dopo cioè aver assicurato a ciascun utente l'esercizio dei propri diritti di uso civico ed in conformità da quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.
2. L'affitto del terreno non può superare la durata di anni sei.

Art. 9

CORRISPETTIVO PER USI CIVICI

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo straordinario per gli usi civici consentiti.

Art. 10

DIVIETO DI RIPARTIRE I PROVENTI

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle rendite di cui ai precedenti articoli come di qualsiasi economia dell'azienda.

Art. 11

OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI

1. Agli utenti ed agli utilizzatori dei beni di proprietà dell'Ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dei beni dati loro in concessione a qualsiasi titolo.

Capo II

PATRIMONIO

Art. 12

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della CA Appennino Gualdese è quello dell'inventario di cui all'Art. 13.

Art. 13

INVENTARIO

1. E' compilato un esatto inventario costituito da un apposito registro di consistenza di tutti i beni mobili ed immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria Appennino Gualdese, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio e alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato alla stessa Comunanza Agraria.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art.14

ALIENAZIONI

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, eventualmente autorizzati, sono riportate nell'inventario di cui all'Art. 13.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge e nel solo caso in cui tali atti si riconoscano utili per la collettività e per il buon regime silvo-pastorale e di tutela ambientale.
3. Nelle aste, licitazioni e/o trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

Capo III

ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

Art. 15

ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

1. Sono organi della Comunanza Agraria:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
 - D. Il Collegio dei revisori dei conti.
2. Le Cariche di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 16

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati nell'art. 40.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente l'ordine del giorno.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi maggiormente frequentati e anche mediante mezzi informatici, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere effettuata con inviti personali, sms, email ed altri mezzi elettronici nel medesimo termine di cui sopra.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli utenti.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno venti utenti oltre alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 17

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.22;
 - l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - gli atti di acquisto e vendita dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre associazioni agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;

Art.18

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente ed i consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. Nel caso di morte, dimissioni o decadenza per perdita del requisito di utente dei membri, lo stesso Consiglio provvederà a surrogarli rispettivamente con il primo dei candidati non eletti nelle ultime elezioni che abbia riportato il maggior numero dei voti, poi con il secondo dei non eletti, poi con il terzo e così via.
3. Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto restava ancora al suo predecessore.
4. Al Consiglio di amministrazione spetta di:
 - Eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
 - Deliberare su tutte le questioni d'interesse dell'Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli Utenti;
 - Proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - La facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione;
 - Nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 19

Il Presidente.

1. Spetta al Presidente:
 - Rappresentare legalmente l'Ente;
 - Convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
 - Dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - Rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
 - Vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

Art. 20

Il Vice presidente.

- Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Capo IV

ELEZIONI

Art. 21

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto gli utenti intestatari della scheda di famiglia, il tutore/curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto o inabilitato così come individuati dall'art. 41, iscritti alla lista Utenti monte entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello in cui vengono indette l'elezioni.
2. Sono eleggibili aventi il diritto di elettorato attivo e potendo assumere cariche amministrative, gli utenti iscritti alla lista Utenti monte da almeno tre anni consecutivi rispetto alla data in cui vengono indette le elezioni.
3. Non sono candidabili né eleggibili:
 - chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - gli stipendiati e i salariati dell'ente;
 - Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario del Comune di Gualdo Tadino o di eventuali forme associate o unioni dello stesso Comune, o coloro che abbiano ricoperto tali cariche nei sei anni precedenti alla data delle elezioni;
 - I dipendenti comunali o di forme associate costituite o partecipate dal Comune di Gualdo Tadino;
 - Chi, per condanna o altro impedimento, non possa esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - Chi abbia contenziosi in essere con la Comunanza Agraria o chi sia debitore della stessa.

4. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 22

Elezione del Consiglio di amministrazione.

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Presidente e del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

- a) Indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) Costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente da scegliere tra gli Utenti;
 - Tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - Segretario, di norma il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'Atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

- c) Pubblicare la lista Utenti monte aggiornata al 30 Novembre dell'anno precedente a quello delle elezioni;
- d) Predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) Dare ampia pubblicità – con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione – sulla data e sulle modalità elettorali o sui mezzi informatici disponibili;
- f) Recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo ed orario della elezione;
- g) Verificare che i componenti delle liste elettorali abbiano i requisiti di cui all'art.21.

Art. 23

Modalità elettorali

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge in un giorno festivo e le urne rimarranno aperte dalle ore 9 alle ore 19.
2. Cureranno le elezioni il Presidente del seggio e i tre scrutatori nominati dal Consiglio uscente e il Segretario del seggio.
3. Le candidature, distinte per la carica di presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 20° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

4. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene tra tutti gli iscritti alla lista degli utenti Monte da almeno tre anni consecutivi.
5. Ciascun elettoro ha diritto a votare un nominativo per la carica di Presidente da scegliere fra i candidati presidenti delle varie liste e di esprimere fino a un massimo di 5 preferenze per quella da consigliere, in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
6. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
7. A parità di voti viene eletto il maggiore di età;
8. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti, iscritti nella lista Utenti Monte da almeno tre anni consecutivi, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere.
9. Sono nulle le schede che contengono un numero di voti maggiore di sei, o che a giudizio insindacabile del Presidente del seggio contengano espressioni di voto artificioso o che possano permettere di stabilire in qualche modo l'identità del votante.
10. Si intendono eletti il presidente e i primi 6 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
11. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
12. Al termine dell'ora di chiusura delle urne, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 24

Insediamento del Consiglio di amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente uscente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Capo V

AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Pubblicazione degli Atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune.

Art. 26

Responsabilità degli amministratori.

1. Per tutti i doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche;

Art. 27

Segretario.

L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da una persona estranea all'Amministrazione.

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualore le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli Utenti monte, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 28

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi per mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo o per grave nocumeto apportato all'Ente.
2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza successiva e firmati dal presidente e dal segretario.
3. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti.
4. È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta.

Art. 30

Contenzioso

1. L'amministratore che intraprenda liti senza preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

Capo VI

FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 31
Bilancio di previsione.

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico finanziario.
2. Gli impegni di spesa devono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e devono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 32
Tesoreria.

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede di Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di Amministrazione e cassa.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di affidarsi al servizio di un Istituto di credito operante sul territorio che farà la migliore offerta e da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33
Gestione di bilancio.

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - Il giornale cronologico di cassa
 - Il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;

Art. 34
Avanzo di Amministrazione.

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati – previa Deliberazione del Consiglio di amministrazione – per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi, pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 35
Conto Consuntivo.

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 36
Revisori dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente tra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiamo partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica cinque anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione dell'Assemblea generale degli utenti.

Capo VII
DIRITTO DI UTENZA ED UTENTI

Art. 37
Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà la facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca, fare carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e della polizia forestale, dei piani forestali ed economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

Art. 38
Azione pololare.

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria in difesa degli interessi dell'ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 39
Estensione della disciplina.

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrazione di occupazione, per affrancazione, per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 – Capo 2 – del regolamento

approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 40

Utenti.

1. Sono da considerarsi utenti i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - Il tutore/curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto o inabilitato.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti, presentando i seguenti documenti, che vengono conservati presso l'Ente: copia del documento valido di riconoscimento, autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia e pagamento della "tassa" Utente Monte.

Art. 41

Lista degli utenti.

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate per coloro che ne abbiamo perduto i requisiti o per decesso.
3. Non perdono il requisito di utente monte quei capi famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune conservando però, nel territorio frazionale, la propria azienda agricola, ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestita da un membro della propria famiglia.
4. La cancellazione degli utenti dalla lista, tranne quella per morte, ed il rigetto delle istanze per nuove iscrizioni dovranno essere deliberate del Presidente, previo avviso agli interessati, che potranno presso la sede della Comunanza esporre i motivi che credono di poter addurre per essere iscritti o mantenuti nella lista degli utenti.
5. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 42

Denuncia del bestiame.

1. Entro la prima quindicina di Dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 43

Compilazione ruoli tassa pascolo.

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi-bestiami indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Capo VIII CONTRAVVENZIONI

Art. 44

Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - Conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni di animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade;
 - occupazione senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione e/o degli organi competenti di aree, terreni o altri beni di proprietà della Comunanza Agraria;
2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 45

Ammende.

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base alla legislazione Nazionale e Regionale.

Art. 46

Accertamento infrazioni.

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale.

Art. 47
Contravventori.

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 48
Rinvio .

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Art. 49
Modifiche statutarie.

1. Le modifiche al presente Statuto saranno apportate da apposita Assemblea degli Utenti Monte, convocata secondo quanto previsto dalle convocazioni ordinarie, con una maggioranza del cinquanta per cento (50%) più uno dei presenti.

Art. 50
Norma transitoria.

1. Le norme previste dal presente Statuto per la costituzione degli organi entrano in vigore alla scadenza naturale del mandato in essere dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila

STATUTI

DOMINIO COLLETTIVO DI FRATTUCCIA GUARDEA (TR)

Statuto dell'Ente Collettivo di Frattuccia.

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113-178 del 2018

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di Frattuccia CF:80008670558 con sede nel comune di Guardea (TR) Fraz. Frattuccia si dà il seguente Statuto approvato con delibera N° 04 del 30/09/2020 dall'assemblea degli utenti:



CAPO I: Della costituzione e degli scopi.

Art. 1: Costituzione.

1) Il Dominio Collettivo di Frattuccia denominato Dominio Collettivo di Frattuccia, ha origine in data 27 maggio 1908, è stato costituito con decreto n°14226/7 del 27 maggio 1908 per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all'art.11;

2) Il Dominio Collettivo di Frattuccia stabilisce la propria

sede nella frazione di Frattuccia nel comune di Guardea.

- 3) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;
- 4) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.
- 5) Il Dominio Collettivo di Frattuccia non persegue fini di lucro

Art.2: Segni distintivi.

Lo stemma del Dominio Collettivo di Frattuccia è costituito da uno stemma raffigurante i simboli del paese. Il campanile e la chiesa con le mura castellane di S. Maria delle Castelle, separati da una banda gialla su sfondo bianco e azzurro. Nel basso una fascia gialla con le iniziali dell'ente D.C.F. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi.

Gli scopi del Dominio Collettivo di Frattuccia sono:

- a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;

- b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro-silvo - pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici
- c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
- e) Custodire e valorizzare, nell'interesse della collettività resiliente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;
- f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di:
- gestione;
 - miglioramento e incremento del patrimonio;
 - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali.

- 1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.
- 2) L'Amministrazione del Dominio Collettivo di Frattuccia favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici
- 3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi.

- 1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi Agro-Silvo pastorali. Il Dominio Collettivo di Frattuccia può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa ap-

provazione dell'AGU.

- 2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.
- 3) Il Dominio Collettivo di Frattuccia ha facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi.

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da:

- a) affitto dei pascoli estivi agli utenti oltre le normali necessità dei singoli come stabilito nel regolamento;
- b) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quantizzazione degli stessi;
- d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;
- e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti;
- f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero

indicato dal Regolamento d' uso;

g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;

h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;

i) appostamenti caccia;

j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/o privati;

k) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali ecc.).

Art. 7: *Affitto agli utenti.*

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrono le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell'Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione, indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture

date loro in concessione.

- 4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni semi-nativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti.

- 1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.
- 2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.
- 3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e dell'asporto delle stesse.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici.

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopportare al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di

amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge.

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi.

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II: Del patrimonio.

Art. 11: Patrimonio originario.

Il patrimonio originario del Dominio Collettivo di Frattuccia consiste in piena proprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Guardea:

Fg, 34 part. 96-101-104-105; Fg. 35 part. 192; Fg. 37 part. 12-34-36-69; Fg. 38 part. 31-38-6371-72-74-89-90-91-92-101-131; Fg.39 part. 9; Fg.40 part. 14-29-33-34-35-38-41-43-45-46-48-50-51-60; per una superficie complessiva di 164.03.06; Unità immobiliari censite al NCT del Comune di Guardea Fg. 35 Part.140 sub 3; Fg. 35 part.140 sub 4.

Art. 12: Inventario.

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti al Dominio stesso, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i

regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato a Dominio Collettivo di Frattuccia

- 2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.
- 3)Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

- 1) Il Dominio Collettivo di Frattuccia può, previa deliberazione dell'AGU alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dal Dominio Collettivo qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

- 2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.
- 3) Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite taglio dei boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 4) Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Art. 14:

Il Dominio Collettivo di Frattuccia può, previa deliberazione dell'AGU, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.

Art. 15:

Il Dominio Collettivo di Frattuccia, previa deliberazione del C.d.A., dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III: Organi del Dominio Collettivo.

Art. 16:

Organi del Dominio Collettivo di Frattuccia

Sono organi del Dominio Collettivo:

- a. l'Assemblea Generale degli Utenti;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente. Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 17: Assemblea Generale degli Utenti.

- 1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44
- 2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 3) Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.
- 4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
- 5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, SMS, E-Mail con i medesimi ter-

mini di cui al comma precedente.

- 6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18: Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art 23;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita, cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi;

- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 19: Il Consiglio di Amministrazione.

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.
- 2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20: Il Presidente.

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21: Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV: Delle elezioni.**Art. 22: Elettorato.**

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con

esclusione di:

- a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti.
- b) stipendiati e salariati dell'Ente;
- c) coloro che hanno liti con l'Ente.

Art. 23: Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere:
 - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio del Dominio Collettivo di Frattuccia.
 - tre scrutatori scelti tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
 - Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.

- c) aggiornare la lista utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali, con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.
- f) È facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.
- g) Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Art. 24: Modalità elettorali.

- 1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.
- 2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, come stabilito dal comma 1 dell'art. 20, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.
- 3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei

50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta a distanza di un'ora dalla chiusura della prima e si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

- 4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.
- 5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.
- 6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.
- 7) Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

- 1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

CAPO V: Dell' amministrazione.

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 28: Segretario.

- 1) L'amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.
- 2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
- 4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
- 5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.
- 6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a:
 - a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - b) disbrigo della corrispondenza;
 - c) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.
 - d) compilazione dei ruoli;

- e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto;
- f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- g) esecuzioni degli atti di ufficio.

Art. 29: decadenza del Consiglio di Amministrazione.

- 1) Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.
- 2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 30: Deliberazioni.

- 1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.
- 2) I verbali così redatti sono poi letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
- 3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pub-

blicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni.
trascorsi i quali l'atto diventa esecutivo.

- 4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.
- 5) È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 31: Contenzioso.

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI: Della finanza e contabilità.

Art. 32: Bilancio di previsione.

- 1) Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro la fine di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
- 2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

- 3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
- 4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
- 5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e/o dal Segretario.

Art. 33: *Tesoriere.*

L'amministrazione nomina titolare del servizio di tesoreria/cassa il segretario che, supervisionato dal presidente, tiene costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa.

Art. 34: *Doveri del Tesoriere.*

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione del Dominio, nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire, coincidendo quest'ultimo con l'anno solare, dal 31 dicembre.

Il Tesoriere deve rispondere dell'inesatto per l'esatto, eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i comuni.

Art. 35: *Gestione del bilancio.*

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;

- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione.

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell'Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo.

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 39: Revisori dei conti.

- 1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto.
- 2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
- 3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII: Del diritto di utenza e degli utenti.

Art. 40: Diritto di utenza.

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito rego-

lamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni.

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare.

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero al Dominio Collettivo, in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina.

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegrazione, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità del Dominio Collettivo in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti.

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 40, i nuclei familiari residenti nel territorio del Dominio Collettivo, con dimora e domicilio, in modo stabile per tutto l'anno, da almeno 3(tre) anni. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 22).
- L'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola, la abitazione e costanti rapporti con la frazione.

(Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.)

Art. 45: Lista degli utenti.

- 1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 30.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.
- 3) La lista può essere confermata con apposita attestazione

dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 46: Denuncia del bestiame.

Entro la prima quindicina di (ottobre) gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione (di pascolo successiva).

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo.

- 1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riporto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
- 2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII: Delle contravvenzioni.

Art. 48: Operazioni vietate.

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive;
- disboscamento e dissodamento dei terreni adibiti a pascolo;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade.
- È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi.
- È vietato altresì tutto quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione ed approvato in assemblea degli utenti.

Art. 49: Ammende.

La misura delle ammende viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e, può essere rivista e modificata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni.

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 51: Contravventori.

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

G/002 (*A pagamento*)

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 8 settembre 2004

Prezzo € 1,15
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORESTALE, FAUNISTICO-VENATORIA ED ECONOMIA MONTANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 giugno 2004, n. **5148**.

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Rocchetta in comune di Cerreto di Spoleto (PG) - Approvazione statuto.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 giugno 2004, n. **5149**.

Comunanza agraria di Civita in comune di Cascia (PG) - Approvazione statuto.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 luglio 2004, n. **6099**.

Università agraria di Pettino in comune di Campello sul Clitunno (PG) - Approvazione statuto.

Allegato «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

PROVINCIA DI PERUGIA

Comune di Cerreto di Spoleto

STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI ROCCHETTA

SOMMARIO

CAPO I Costituzione e scopi

Art. 1 - (<i>Costituzione</i>)	Pag. 8
Art. 2 - (<i>Scopi</i>)	» 8
Art. 3 - (<i>Finalità sociali</i>)	» 8
Art. 4 - (<i>Consorzi</i>)	» 8
Art. 5 - (<i>Provventi</i>)	» 8
Art. 6 - (<i>Affitto ad utenti</i>)	» 8
Art. 7 - (<i>Affitto pascoli esuberanti</i>)	» 8
Art. 8 - (<i>Corrispettivo per usi civici</i>)	» 8
Art. 9 - (<i>Divieto di ripartire i provventi</i>)	» 8

CAPO II Patrimonio

Art. 10 - (<i>Patrimonio</i>)	» 9
Art. 11 - (<i>Inventario</i>)	» 9
Art. 12 - (<i>Alienazioni</i>)	» 9

CAPO III Amministrazione

Art. 13 - (<i>Organi dell'Amministrazione separata</i>)	» 9
Art. 14 - (<i>Comitato per l'amministrazione</i>)	» 9
Art. 15 - (<i>Elezioni del Comitato per l'amministrazione</i>)	» 9
Art. 16 - (<i>Compiti del Comitato per l'amministrazione</i>)	» 9
Art. 17 - (<i>Votazioni</i>)	» 9
Art. 18 - (<i>Presidente</i>)	» 10
Art. 19 - (<i>Vice presidente</i>)	» 10
Art. 20 - (<i>Durata del mandato e decadenza</i>)	» 10
Art. 21 - (<i>Segretario</i>)	» 10
Art. 22 - (<i>Controllo sugli atti</i>)	» 10
Art. 23 - (<i>Responsabilità patrimoniale</i>)	» 10
Art. 24 - (<i>Scioglimento del Comitato per l'amministrazione</i>)	» 10
Art. 25 - (<i>Deliberazioni</i>)	» 10
Art. 26 - (<i>Contenzioso</i>)	» 10

CAPO IV Finanza e contabilità

Art. 27 - (<i>Bilancio di previsione</i>)	» 10
Art. 28 - (<i>Tesoriere</i>)	» 11
Art. 29 - (<i>Responsabilità del tesoriere</i>)	» 11
Art. 30 - (<i>Gestione di bilancio</i>)	» 11
Art. 31 - (<i>Fondo di riserva</i>)	» 11
Art. 32 - (<i>Avanzo di amministrazione</i>)	» 11
Art. 33 - (<i>Conto consuntivo</i>)	» 11
Art. 34 - (<i>Revisori dei conti</i>)	» 11

S O M M A R I O

C A P O V
Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - (<i>Diritti di utenza</i>)	Pag. 11
Art. 36 - (<i>Utenti</i>)	» 11
Art. 37 - (<i>Limitazioni</i>)	» 12
Art. 38 - (<i>Azione popolare</i>)	» 12
Art. 39 - (<i>Estensione della disciplina</i>)	» 12
Art. 40 - (<i>Lista degli utenti</i>)	» 12
Art. 41 - (<i>Denuncia del bestiame</i>)	» 12
Art. 42 - (<i>Compilazione ruoli tassa pascolo</i>)	» 12

C A P O VI
Contravvenzioni

Art. 43 - (<i>Operazioni vietate</i>)	» 12
Art. 44 - (<i>Ammende</i>)	» 12
Art. 45 - (<i>Accertamento infrazioni</i>)	» 12
Art. 46 - (<i>Contravventori</i>)	» 12
Art. 47 - (<i>Rinvio</i>)	» 12

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI ROCCHETTA STATUTO

CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. (*Costituzione*)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Rocchetta ha sede nella frazione di Rocchetta in comune di Cerreto di Spoleto (PG). È stata costituita con decreto prefettizio n. 5345 - Div. III dell'11 novembre 1969.

2. Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957, n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile».

Art.2. (*Scopi*)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Rocchetta ha lo scopo di:

a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;

b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscono all'esercizio degli usi civici;

c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;

d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

Art. 3. (*Finalità sociali*)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art. 2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4. (*Consorzi*)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.

2. I consorzi sono regolati da uno statuto che deve

prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Art. 5. (*Proventi*)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;

c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;

d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;

e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;

f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6. (*Affitto ad utenti*)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7. (*Affitto pascoli esuberanti*)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 8. (*Corrispettivo per usi civici*)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9. (*Divieto di ripartire i proventi*)

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II PATRIMONIO

Art. 10. (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11. (Inventario)

1. L'inventario è costituito dal registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.

2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.

3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.

4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

Art. 12. (Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III AMMINISTRAZIONE

Art. 13. (Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:

- a) il Comitato per l'amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice presidente;

Art. 14. (Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Rocchetta e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cerreto di Spoleto.

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57 e 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15. (Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti delle frazioni incluse nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.

3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'ente; coloro che hanno litigi pendenti con l'ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;

5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 16. (Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

2. Il Comitato per l'amministrazione:

- procede alla convalida degli eletti;
- nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al sindaco del Comune;
- approva lo statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- nomina i revisori dei conti;
- nomina il segretario;
- delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
- delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;

— delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;

— delibera le proposte al Comune di Cerreto di Spoleto di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servizi e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.

3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.

4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 17. (Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

**Art. 18.
(Presidente)**

1. Il Presidente:
 - rappresenta l'Ente;
 - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
 - dà esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
 - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

**Art. 19.
(Vice presidente)**

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20.

(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di Presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

**Art. 21.
(Segretario)**

1. Le funzioni di segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
4. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente statuto.

**Art. 22.
(Controllo sugli atti)**

1. Tutte le deliberazioni adottate dal comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

**Art. 23.
(Responsabilità patrimoniale)**

1. Per la responsabilità degli amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Art. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)**

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arreccato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

**Art. 25.
(Deliberazioni)**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.

2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

**Art. 26.
(Contenzioso)**

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

**CAPO IV
FINANZA E CONTABILITÀ**

**Art. 27.
(Bilancio di previsione)**

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello

stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.

6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 28. (Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

Art. 29. (Responsabilità del tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

Art. 30. (Gestione di bilancio)

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 31. (Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 32. (Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le

somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 33. (Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 34. (Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti viene retribuita con un compenso di euro 15 (quindici) per ciascun conto consuntivo.

5. In alternativa a quanto sopra, può essere nominato revisore dei conti, secondo la normativa prevista dall'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, un professionista iscritto all'albo.

CAPO V DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 35. (Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei pianificati di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minorile quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

Art. 36. (Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
- 2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

Art. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

Art. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrazione di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.

2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame

indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI
CONTRAVVENZIONI

Art. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
- introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
- raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- strascico di fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

Art. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

Art. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

Il presente statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 14 del 6 settembre 2001, resa esecutiva con decisione n. 4236 del 9 ottobre 2001 ed approvato dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 5148 del 23 giugno 2004.